AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1923

Data 27/11/2026

OGGETTO: ATTUAZIONE NUOVO ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE. DEFINIZIONE CRITERI E PROCEDURE PER LA RICOLLOCAZIONE DEI DIRIGENTI TITOLARI DI INCARICHI SU STRUTTURE SOPPRESSE, ACCORPATE, SCISSE, TRASFORMATE O MODIFICATE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DELLE STRUTTURE DI NUOVA ISTITUZIONE.

Oggetto: Attuazione nuovo Atto di Autonomia Aziendale. Definizione criteri e procedure per la ricollocazione dei dirigenti titolari di incarichi su strutture soppresse, accorpate, scisse, trasformate o modificate e per il conferimento degli incarichi delle strutture di nuova istituzione.

IL DIRETTORE SANITARIO

nelle funzioni vicarie del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare gli artt. 3, commi 1-bis, 1-quater e 6; 3-bis, comma 11; 7-quater, comma 1; 15, commi 5, 7-bis e 7-quater; 15-ter; 17-bis;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare gli artt. 5, comma 2, e 19, commi 1 e 1-bis;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli artt. 3 e 6-bis, e il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in particolare l'art. 7;
- l'art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e l'art. 9, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e il vigente Protocollo d'intesa Regione Abruzzo – Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- la L.R. Abruzzo 28 dicembre 2023, n. 60; la D.G.R. n. 773 del 13/12/2022; la D.G.R. n. 238 del 17/04/2025 e le allegate Linee di indirizzo per la redazione degli Atti Aziendali;
- la deliberazione del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro n. 65 del 28/10/2010, di approvazione dei Regolamenti della Regione Abruzzo per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria e dell'area della dirigenza S.P.T.A. in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale, come modificati con decreto del Commissario ad acta n. 23 del 19/06/2012, in particolare l'art. 2 di ciascun regolamento (ricollocazione interna);
- il CCNL dell'Area Sanità – triennio 2019-2021, sottoscritto il 23/01/2024, in particolare gli artt. 22, 23, 24 e 25, e il CCNL dell'Area Sanità – triennio 2022-2024, sottoscritto il 27/02/2026, in particolare l'art. 17;
- il CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17/12/2020, sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare gli artt. 31, 70, 71 e 73, non modificati sul punto dai CCNL dell'Area Funzioni Locali sottoscritti il 16/07/2024 e il 23/02/2026;
- il vigente Regolamento aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità, approvato con deliberazione n. 961 del 12/06/2024, in particolare gli artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 e 14;

- il vigente Regolamento aziendale degli incarichi della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, approvato con deliberazione n. 1267 del 30/07/2021, in particolare gli artt. 3, 9, 10 e 11;
- il Regolamento dei Dipartimenti approvato con deliberazione n. 705 del 30/06/2010, come integrato e modificato con deliberazione n. 744 del 10/05/2021, in particolare l'art. 5;
- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/2007 sull'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

Premesso che:

- con deliberazione n. 1420 del 04/09/2026 l'Azienda ha adottato il nuovo Atto di Autonomia Aziendale (di seguito, Atto), validato dal Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo con nota prot. n. 0357700/26 dell'11/09/2026, ai sensi della D.G.R. n. 238/2025;
- con deliberazione n. 1641 del 14/10/2026 l'Azienda ha preso atto della validazione e ha approvato in via definitiva l'Atto e l'Organigramma; il punto 4 del dispositivo della richiamata deliberazione stabilisce che l'attivazione delle strutture previste dall'Atto, la graduazione e il conferimento dei relativi incarichi avverranno mediante successivi provvedimenti, nel rispetto della programmazione regionale, del piano dei fabbisogni di personale, del bilancio aziendale e della contrattazione collettiva, mentre il successivo punto 5 dispone che, nelle more dell'attivazione delle nuove strutture e dell'adozione dei provvedimenti attuativi, restino ferme, ove compatibili, la configurazione organizzativa e gli incarichi vigenti, al fine di garantire la continuità dei servizi e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- con separata deliberazione l'Azienda ha attivato le strutture e i dipartimenti sanitari del nuovo Atto che proseguono in continuità con il precedente assetto organizzativo, disponendo la prosecuzione degli incarichi dei dirigenti titolari, dei direttori dei dipartimenti sanitari e degli incarichi di sostituzione e ad interim ivi individuati, il mantenimento, con i relativi titolari, delle strutture semplici dipartimentali che il nuovo Atto prevede come strutture complesse, nelle more delle procedure ad evidenza pubblica, e la prosecuzione degli affidamenti temporanei relativi a strutture trasformate in strutture semplici o sostituite da Uffici, e ha riservato a successivi provvedimenti le direzioni dei dipartimenti non compresi nel relativo Allegato C, delle strutture semplici articolazioni interne di strutture complesse non ancora attivate e delle strutture sanitarie, professionali, tecniche e amministrative soppresse, accorpate, scisse, trasformate nella tipologia o sostanzialmente modificate nelle funzioni;
- il nuovo Atto è stato redatto in conformità alle Linee di indirizzo approvate con la D.G.R. n. 238/2025, che hanno carattere vincolante e fissano il numero massimo e la composizione delle strutture dello Staff, dei Dipartimenti Amministrativo e Tecnico, del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, nonché il numero massimo dei dipartimenti; le soppressioni, gli accorpamenti e le scissioni di strutture e dipartimenti discendono in larga parte da tali vincoli;

Dato atto che:

- i dirigenti titolari delle strutture del previgente assetto soppresse, accorpate, scisse, trasformate nella tipologia o modificate nell'oggetto o nelle funzioni (di seguito, dirigenti perdenti posto) sono individuati previa istruttoria condotta presso la struttura della direzione del personale e definizione di schede individuali, previste dall'art. 2 dell'Allegato A, che sono comunicate a

ciascun interessato;

- il Direttore Generale è titolare, ancorché in aspettativa, di incarichi relativi a strutture e a un dipartimento dell'area professionale, tecnica e amministrativa interessati dalle procedure disciplinate dal presente provvedimento ed è pertanto personalmente interessato; egli deve quindi astenersi dall'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;
- per quanto sopra il presente provvedimento è adottato dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992;
- il Direttore Amministrativo è titolare, ancorché in aspettativa, di un incarico di struttura complessa dell'area professionale, tecnica e amministrativa, nonché di un incarico dipartimentale per il coordinamento delle funzioni di Staff, interessato pertanto dalle procedure disciplinate dal presente provvedimento; il presente provvedimento è pertanto adottato senza il suo parere;
- il Direttore Sanitario non risulta destinatario delle procedure disciplinate dal presente provvedimento;
- la UOC Dinamiche del Personale, struttura competente in materia di gestione del personale, è diretta ad interim dal titolare della UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, che il nuovo Atto accorpa nella UOC Pianificazione, Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane, oggetto dell'interpello riservato alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa; il medesimo è pertanto personalmente interessato alle relative procedure, per le quali le funzioni attribuite alla struttura sono esercitate da un dirigente non interessato designato dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie;
- fino alla conclusione delle procedure in oggetto, proseguono, ai sensi del punto 5 della deliberazione n. 1641/2026, la configurazione organizzativa e gli incarichi vigenti, ove compatibili, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle funzioni, nei limiti delle rispettive scadenze e della disciplina applicabile;

Considerato in fatto che:

- la riorganizzazione disposta dal nuovo Atto incide su incarichi in corso, la cui struttura non è più prevista negli stessi termini, e richiede di coprire strutture di nuova istituzione o rimaste prive di titolare; occorre pertanto stabilire, in via generale e preventiva, i criteri e le procedure con cui l'Azienda ricolloca i dirigenti interessati e conferisce gli incarichi delle strutture e dei dipartimenti, in modo da assicurare la continuità dei servizi, la parità di trattamento dei dirigenti e la trasparenza delle scelte;

Considerato in diritto che:

- l'art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011 consente alle pubbliche amministrazioni, in relazione a motivate esigenze organizzative, di disporre nei confronti del personale con qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi;

- le motivate esigenze organizzative di cui al dianzi richiamato comma 18 sono costituite, nel caso in esame, dall'attuazione del nuovo Atto Aziendale, validato dalla Regione, nonché dei vincoli fissati dalla D.G.R. n. 238/2025;
- l'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 disciplina invece l'ipotesi, distinta dall'art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011, della scadenza dell'incarico, ove è previsto per le amministrazioni che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, *anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore*, senza applicazione delle *eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli*;
- le due disposizioni dianzi citate operano pertanto in momenti diversi. Per gli incarichi in corso, il passaggio ad altro incarico prima della scadenza per effetto della riorganizzazione comporta la conservazione del trattamento economico in godimento fino alla scadenza originaria, ai sensi dell'art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011. Per gli incarichi già scaduti e proseguiti in via provvisoria, nonché, per tutti, dopo la scadenza originaria, si applica l'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010, ferme restando le garanzie minime previste dalla contrattazione collettiva;
- la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 30455 del 18/11/2025, ha affermato che, prima di procedere all'avviso per il conferimento degli incarichi delle strutture di nuova istituzione, l'Azienda è tenuta alla previa valutazione della ricollocazione del dirigente il cui incarico è cessato ante tempus per effetto della riorganizzazione, anche se collocato in aspettativa, verificando se egli possieda i requisiti per aspirare al conferimento dell'incarico, anche in disciplina diversa da quella di appartenenza;
- in conformità, per la dirigenza dell'Area Sanità, l'art. 1, comma 10, del Regolamento aziendale n. 961/2024 prevede che, laddove ne ricorrano i presupposti, *a monte delle procedure di conferimento incarico di struttura complessa si pongono le procedure di ricollocazione dei dirigenti già titolari di incarico la cui struttura non è più prevista negli assetti aziendali vigenti*;
- parimenti, per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, il medesimo principio discende dall'art. 10 del relativo Regolamento aziendale n. 1267/2021, che, in caso di ristrutturazione aziendale, impone di attribuire al dirigente *un altro incarico di pari valore economico*, prescindendo dall'indizione di avviso, e riserva la clausola di salvaguardia economica dell'art. 31 del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 ai soli casi di *oggettiva impossibilità* della ricollocazione, nonché dagli artt. 70, comma 2, e 71, commi 8 e 12, del medesimo CCNL;
- l'art. 11 del Regolamento n. 961/2024 e l'art. 10 del Regolamento n. 1267/2021 summenzionati, stabiliscono che, quando l'Azienda, prima della naturale scadenza dell'incarico ed a seguito di ristrutturazione aziendale, intende conferire al dirigente un incarico diverso, attribuisce al dirigente stesso un altro incarico di pari valore economico. In tal caso si prescinde dall'indizione di avviso; nel caso di più candidati da ricollocare si procede secondo le direttive regionali in materia di mobilità interna del personale a seguito di processi di ristrutturazione e, per le strutture semplici e gli incarichi professionali, è sentito il responsabile della struttura di destinazione; l'art. 23, comma 7, del CCNL Area Sanità 23/01/2024 e l'art. 71, comma 8, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 prevedono, per il conferimento di un incarico diverso per esigenze organizzative, l'applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di trattamento economico e di valore e rilievo dell'incarico;

- quando più dirigenti perdenti posto possono aspirare alla stessa struttura, ovvero un dirigente può essere ricollocato su più strutture, la scelta richiede una valutazione comparata, che l'art. 71, comma 12, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 impone espressamente anche per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse; per tale ipotesi l'art. 11 del Regolamento n. 961/2024 e l'art. 10 del Regolamento n. 1267/2021 rinviano alle direttive regionali in materia di mobilità interna del personale a seguito di processi di ristrutturazione, costituite dai Regolamenti regionali approvati con deliberazione del Commissario ad acta n. 65/2010, il cui art. 2 prevede: l'invito formale ai dirigenti interessati, con l'indicazione dei posti disponibili, a presentare domanda di ricollocazione entro quindici giorni, corredata del curriculum e delle preferenze; in caso di domande superiori ai posti disponibili, la valutazione da parte di una commissione designata dal Direttore Generale e composta da un dirigente o funzionario del servizio del personale, da un direttore o dirigente del ruolo, profilo e disciplina del posto e dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo, secondo l'area; la priorità per il dirigente proveniente dalla stessa disciplina ovvero da area o struttura omologa; la ricollocazione d'ufficio dei dirigenti non collocati; la conclusione della ricollocazione entro centoventi giorni; l'obbligo di dare atto, negli avvisi successivi, che non vi è personale interno da ricollocare; a tal fine è adeguato l'interpello riservato ai dirigenti perdenti posto, al cui esito soltanto le strutture rimaste prive di titolare possono essere conferite mediante avviso interno o pubblico;
- le procedure di conferimento previo assenso e previo interpello sono riservate a dirigenti individuati nominativamente nelle schede individuali, ai quali l'invito è trasmesso personalmente; il termine per la domanda di partecipazione all'interpello è quello di quindici giorni dalla ricezione dell'invito previsto dall'art. 2 dei Regolamenti regionali; il termine per l'assenso alla proposta di conferimento previo assenso, che i Regolamenti regionali non disciplinano, è fissato in sette giorni dalla data di invio della PEC, in ragione dell'urgenza di concludere le procedure di ricollocazione e di assicurare la continuità dei servizi nella fase di attuazione del nuovo Atto; tale termine è pari a quello che l'art. 9, comma 7, del Regolamento n. 961/2024 e l'art. 9, comma 8, del Regolamento n. 1267/2021 ritengono congruo, per motivi di urgenza, quando l'invito è trasmesso direttamente ai potenziali candidati;
- le procedure dei citati Regolamenti regionali, riferite alla ricollocazione su posti disponibili, si applicano anche al conferimento ai dirigenti perdenti posto degli incarichi di struttura semplice dipartimentale, integrate dai criteri dell'art. 9 del Regolamento n. 961/2024 relativi alla natura gestionale dell'incarico, ferma la priorità per il dirigente proveniente dalla stessa disciplina;
- per l'Area Sanità gli incarichi di struttura semplice e di struttura semplice dipartimentale richiedono un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico (art. 15, comma 7-quater, del D.Lgs. 502/1992; artt. 4 e 5 del Regolamento n. 961/2024) e sono attribuiti su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza e del direttore del dipartimento, anche facente funzione, sentiti i direttori delle strutture complesse; gli incarichi di struttura complessa sono conferiti con le procedure dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 502/1992 e del D.P.R. 484/1997; per tutti, la valutazione positiva del Collegio Tecnico è presupposto indefettibile per il conferimento di altro incarico (art. 8, comma 3, del Regolamento n. 961/2024);
- per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparata dei curricula (art. 71, commi 10-13, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020; art. 3, comma 4, del relativo Regolamento aziendale); poiché il Direttore Amministrativo, cui l'art. 3, comma 5, del Regolamento aziendale attribuisce la proposta e l'art. 2 del Regolamento regionale per la dirigenza S.P.T.A. la partecipazione alla commissione,

è personalmente interessato dalle procedure in esame, egli è sostituito nella commissione da un dirigente designato dal Direttore Sanitario; per la medesima ragione il componente della struttura competente in materia di gestione del personale è individuato tra i dirigenti o funzionari non interessati alle procedure, a garanzia dell'imparzialità ex art. 6-bis della L. 241/1990;

- per la dirigenza dell'Area Sanità, quando una struttura nel nuovo Atto è sostituita da un Ufficio con le medesime funzioni, l'incarico di struttura non può proseguire come tale; al titolare è attribuito, senza avviso e previo assenso, un incarico professionale di pari valore economico che comporta la titolarità dell'Ufficio, in virtù delle previsioni di cui all'art. 11 del Regolamento n. 961/2024, all'art. 23, comma 7, del CCNL Area Sanità 23/01/2024 e alla direttiva della Funzione Pubblica n. 10/2007; per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, le strutture sostituite da Uffici sono prive di titolare e la titolarità dei relativi Uffici è attribuita con le procedure ordinarie previste per gli incarichi professionali; nelle more proseguono gli affidamenti ad interim disposti dalla deliberazione di attivazione delle strutture che proseguono in continuità;
- per i dirigenti in aspettativa l'art. 25, commi 8 e 9, del CCNL Area Sanità 23/01/2024 e l'art. 73, commi 5 e 6, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 disciplinano la copertura della struttura per la durata dell'aspettativa; l'incarico eventualmente conferito all'esito delle procedure non può che decorrere dall'effettiva ripresa del servizio;
- l'art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 prevede che il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
- l'art. 5 del Regolamento aziendale dei Dipartimenti richiamato in premessa, stabilisce che le modifiche dell'Atto Aziendale che comportino una sostanziale variazione nell'articolazione organizzativa di un dipartimento ne determinano la soppressione, la caducazione del Comitato di Dipartimento e dell'incarico di direttore, nonché l'avvio di nuove procedure di nomina; in merito la deliberazione n. 744/2021 disciplina la rosa dei candidati, votata dal Comitato di Dipartimento e composta al massimo da tre nominativi, nonché l'attribuzione della funzione sostitutiva del Direttore di Dipartimento in caso di vacanza; per il Dipartimento di Prevenzione l'art. 7-quater, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 richiede almeno cinque anni di anzianità di funzione; per i dipartimenti dell'area professionale, tecnica e amministrativa si applica l'art. 3, commi 7-9, del Regolamento aziendale; ne consegue che la nomina dei direttori dei dipartimenti di nuova istituzione o modificati deve seguire la previa definizione degli incarichi di direzione delle strutture complesse che li compongono;
- la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 27152 del 21/10/2024, ha riconosciuto al direttore di un dipartimento soppresso per riorganizzazione la conservazione della relativa maggiorazione fino alla scadenza naturale dell'incarico;
- la struttura semplice è articolazione interna della struttura complessa, il cui direttore risponde dell'intera struttura, come si desume dall'art. 5 del Regolamento n. 961/2024 e, per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, dall'art. 4, comma 2, del relativo Regolamento aziendale, che attribuiscono l'incarico di responsabile della struttura semplice su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza;
- l'attivazione delle strutture semplici di nuova istituzione o prive di titolare non richiede pertanto il contestuale conferimento dell'incarico, che può essere disposto con successivo provvedimento in relazione alle esigenze organizzative e alla disponibilità delle risorse dei

fondi contrattuali e, nelle more, le relative funzioni sono assicurate dal direttore della struttura complessa di afferenza; per la dirigenza dell'Area Sanità, la trasformazione di una struttura semplice in struttura semplice dipartimentale, ove già assegnata, dà luogo a un incarico di diversa tipologia ai sensi dell'art. 22 del CCNL Area Sanità 23/01/2024, da conferire con le procedure comparative previste dalla medesima disciplina contrattuale;

– la conservazione del trattamento economico e le eventuali compensazioni trovano copertura nei fondi contrattuali per la retribuzione degli incarichi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale; la graduazione delle strutture di nuova istituzione è definita con separato provvedimento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto in fatto e in diritto, di dover procedere:

– a definire, in via generale e preventiva, i criteri e le procedure per la ricollocazione dei dirigenti perdenti posto e per il conferimento degli incarichi delle strutture e dei dipartimenti di nuova istituzione, modificati o privi di titolare, non compresi nella deliberazione di attivazione delle strutture che proseguono in continuità, secondo il disciplinare riportato nell'Allegato A;
– ad approvare il quadro ricognitivo delle strutture e dei dipartimenti interessati, riportato nell'Allegato B;
– a dare avvio alla fase di ricollocazione e agli interpelli riservati ai dirigenti perdenti posto, che precedono ogni procedura di avviso interno o pubblico, secondo gli schemi di avviso e di domanda riportati negli Allegati C e D;
– ad attivare le strutture semplici prive di titolare, articolazione interna di strutture complesse già attivate, affidandone le funzioni al direttore della struttura complessa di afferenza, senza conferimento di incarichi e senza oneri, fino al successivo conferimento;
– a definire le modalità e la successione delle procedure per la nomina dei direttori dei dipartimenti di nuova istituzione o sostanzialmente modificati e del Coordinatore delle funzioni di Staff, non compresi nella deliberazione di attivazione delle strutture che proseguono in continuità;
– ad assicurare, fino alla conclusione delle procedure, la prosecuzione della configurazione organizzativa e degli incarichi vigenti, ove compatibili, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle funzioni, nei limiti delle rispettive scadenze e della disciplina applicabile, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:

1. di approvare il Disciplinare allegato, recante i criteri e le procedure per la ricollocazione dei dirigenti perdenti posto e per il conferimento degli incarichi delle strutture e dei dipartimenti di nuova istituzione, modificati o privi di titolare riportati nell'Allegato A, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro ricognitivo delle strutture e dei dipartimenti interessati, riportato nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando

atto che i dirigenti perdenti posto sono individuati nominativamente nelle schede individuali di cui all'art. 2 dell'Allegato A;

3. di dare mandato alla struttura competente in materia di gestione del personale per l'esperimento delle procedure sopra approvate, con avvio nel termine di quindici giorni dalla data del presente provvedimento, ivi compresa l'indizione degli interpelli riservati ai dirigenti perdenti posto di cui all'art. 5 dell'Allegato A, secondo lo schema di avviso e lo schema di domanda riportati negli Allegati C e D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di attivare, dalla data del presente provvedimento, le strutture semplici articolazione interna di strutture complesse già attive, previste dall'Organigramma del nuovo Atto e prive di titolare, alle condizioni dell'art. 7 dell'Allegato A, dando atto che le relative funzioni sono assicurate, con decorrenza immediata, dal direttore della struttura complessa di afferenza e che l'attivazione delle strutture semplici dipartimentali prive di titolare non indicate nell'Allegato B viene rinviata a futuri provvedimenti;
5. di proporre al dirigente perdente posto individuato nella scheda individuale, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, dell'Allegato A, il conferimento previo assenso dell'incarico di responsabile della UOS Gestione ed Ottimizzazione del Patrimonio, articolazione interna della UOC Ufficio Tecnico del Dipartimento Tecnico, nella quale confluiscono le funzioni della soppressa UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni, ferma la conservazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 8, comma 2, del medesimo Allegato; la UOS è attivata con il provvedimento di conferimento, dalla cui decorrenza cessa la UOSD, che nelle more prosegue le attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'Allegato A; in mancanza di assenso si applicano gli artt. 7, comma 4, e 8, comma 4, dell'Allegato A;
6. di stabilire che la valutazione comparata delle candidature è effettuata da una commissione designata dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie del Direttore Generale, composta ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'Allegato A e dell'art. 2 dei Regolamenti regionali approvati con deliberazione del Commissario ad acta n. 65/2010, con la sostituzione del Direttore Amministrativo, personalmente interessato, da un dirigente designato dal Direttore Sanitario e con la partecipazione, per la struttura competente in materia di gestione del personale, di un dirigente o funzionario non interessato alle procedure di cui al presente provvedimento; per le strutture semplici dipartimentali la commissione acquisisce la proposta del direttore del dipartimento, anche facente funzione, ovvero, in mancanza, la valutazione del Direttore Sanitario;
7. di stabilire che, all'esito degli interpelli, con uno o più successivi provvedimenti si dispongono le ricollocazioni e i conferimenti, l'attivazione delle strutture correlate, nonché la cessazione degli incarichi precedenti;
8. di stabilire che la nomina dei direttori dei dipartimenti di nuova istituzione o sostanzialmente modificati indicati nell'Allegato B e del Coordinatore delle funzioni di Staff avviene secondo l'art. 10 dell'Allegato A, dopo la definizione degli incarichi di direzione delle strutture complesse che li compongono e, per i dipartimenti sanitari, previa ricostituzione dei Comitati di Dipartimento; nelle more le funzioni sono assicurate nei modi previsti dal medesimo articolo;
9. di dare atto che, fino alla conclusione delle procedure, proseguono, ove compatibili, la configurazione organizzativa e gli incarichi vigenti, ivi compresi gli incarichi di sostituzione e ad interim, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle funzioni, nei limiti delle rispettive scadenze e della disciplina applicabile, senza che il presente provvedimento ne disponga una proroga generalizzata;

10. di stabilire che i contratti individuali conseguenti alle procedure sono sottoscritti dal Direttore della struttura competente in materia di gestione del personale per la dirigenza dell'Area Sanità e dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie del Direttore Generale per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, ivi compresi quelli che riguardano il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo; al Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie competono altresì i provvedimenti di conferimento e di nomina relativi alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, ai dipartimenti della medesima area e al Coordinatore delle funzioni di Staff, nei quali il Direttore Generale è personalmente interessato;
11. di individuare quale responsabile dei procedimenti il Direttore della struttura competente in materia di gestione del personale, fermo l'obbligo di astensione, per le singole posizioni, di chiunque vi abbia un interesse personale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990; per le procedure relative alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, nelle quali il direttore ad interim della predetta struttura è personalmente interessato, il responsabile del procedimento è un dirigente non interessato designato dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie del Direttore Generale, che esercita anche le funzioni attribuite alla struttura dall'Allegato A;
12. di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento avviene nei limiti dei fondi contrattuali per la retribuzione degli incarichi e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
13. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e alle Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità e dell'Area Funzioni Locali;
14. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;
15. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009;
16. di dare atto che ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

ALLEGATO A – Criteri e procedure per la ricollocazione dei dirigenti perdenti posto e per il conferimento degli incarichi delle strutture e dei dipartimenti di nuova istituzione, modificati o privi di titolare

Allegato alla deliberazione avente ad oggetto: «Attuazione nuovo Atto di Autonomia Aziendale. Definizione criteri e procedure per la ricollocazione dei dirigenti titolari di incarichi su strutture soppresse, accorpate, scisse, trasformate o modificate e per il conferimento degli incarichi delle strutture di nuova istituzione.»

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e principi

1. Il presente disciplinare, in attuazione del punto 4 della deliberazione n. 1641/2026, definisce i criteri e le procedure per:

a) la ricollocazione dei dirigenti titolari di incarico su strutture soppresse, accorpate, scisse, trasformate nella tipologia o modificate nell'oggetto o nelle funzioni dal nuovo Atto di Autonomia Aziendale (di seguito, dirigenti perdenti posto);

b) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture indicate nell'Allegato B e l'attribuzione della titolarità degli Uffici derivanti dalla trasformazione di precedenti strutture semplici o semplici dipartimentali;

c) l'attivazione delle strutture semplici prive di titolare;

d) la nomina dei direttori dei dipartimenti di nuova istituzione o sostanzialmente modificati e del Coordinatore delle funzioni di Staff.

2. Il disciplinare si applica alla dirigenza dell'Area Sanità e alla dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa dell'Area Funzioni Locali; non si applica alle strutture, ai dipartimenti e agli incarichi oggetto della deliberazione di attivazione delle strutture che proseguono in continuità con il precedente assetto, oggetto di separata deliberazione. Per gli incarichi a direzione universitaria si procede d'intesa con l'Università, ai sensi del D.Lgs. 517/1999 e del Protocollo d'intesa.

3. Le procedure si svolgono nel seguente ordine: a) conferimento di nuovo incarico previo assenso (art. 4); b) conferimento di nuovo incarico previo interpello (art. 5); c) avvisi interni o pubblici per le strutture rimaste prive di titolare (art. 3, comma 7, e art. 6); d) nomina dei direttori dei dipartimenti e del Coordinatore delle funzioni di Staff (art. 10).

4. Nessuna struttura è conferita mediante avviso, prima che sia stata valutata, con esito motivato, la possibilità di ricollocarvi i dirigenti perdenti posto in possesso dei requisiti, anche in disciplina o profilo diverso da quello di appartenenza; l'avviso conseguente deve dare atto dell'esito di tale valutazione.

5. La ricollocazione e il conferimento avvengono nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti aziendali; la valutazione positiva del Collegio Tecnico è presupposto per il conferimento di un incarico diverso da quello posseduto (art. 8, comma 3, del Regolamento n. 961/2024). A ciascun dirigente è conferito un solo incarico di direzione di struttura o di titolarità di Ufficio, ferma la compatibilità con la direzione di dipartimento. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente disciplinare costituiscono nuovi conferimenti di durata quinquennale (art. 14 del Regolamento n. 961/2024; art. 71, comma 5, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020).

6. Per quanto non previsto si applicano i Regolamenti aziendali n. 961/2024 e n. 1267/2021, i Regolamenti regionali approvati con deliberazione del Commissario ad acta n. 65/2010, come modificati con decreto del Commissario ad acta n. 23/2012, il Regolamento dei Dipartimenti approvato con deliberazione n. 705/2010, come integrato e modificato con deliberazione n. 744/2021,

e la disciplina legislativa e contrattuale vigente, le cui modifiche sopravvenute prevalgono e si intendono automaticamente recepite.

Art. 2 – Schede individuali

1. La struttura competente in materia di gestione del personale predispone, per ciascun dirigente perdente posto, una scheda individuale che riporta l'incarico in essere, l'atto di conferimento, la decorrenza, la scadenza, la disciplina o il profilo di appartenenza e i requisiti posseduti, le strutture del nuovo Atto per le quali il dirigente possiede i requisiti, l'esito proposto declinabile nelle possibilità del conferimento di nuovo incarico previo assenso ai sensi dell'art. 4, ammissione all'interpello ai sensi dell'art. 5, ovvero motivata impossibilità di ricollocazione.

2. La scheda è comunicata all'interessato a mezzo PEC unitamente alla proposta di conferimento di nuovo incarico previo assenso o all'invito all'interpello e costituisce la motivazione dell'attestazione di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 3 – Principi comuni alle procedure di conferimento di nuovo incarico

1. Il dirigente perdente posto è ricollocato mediante il conferimento di un nuovo incarico su una struttura del nuovo Atto, senza avviso e prima di indire avviso interno o pubblico, previo assenso, ai sensi del successivo art. 4, ovvero previo interpello ai sensi del successivo art. 5, sentito il direttore competente, in attuazione dell'art. 11 del Regolamento n. 961/2024, dell'art. 10 del Regolamento n. 1267/2021 e dell'art. 2 dei Regolamenti regionali approvati con deliberazione del Commissario ad acta n. 65/2010.

2. Si procede previo assenso quando un solo dirigente perdente posto può aspirare alla struttura e la struttura è la sola sulla quale egli può essere ricollocato; si procede previo interpello quando più dirigenti perdenti posto possono aspirare alla stessa struttura, quando un dirigente può essere ricollocato su più strutture, fuori del caso di scissione di cui all'art. 4, comma 1, e nei casi previsti dall'art. 5, comma 1.

3. Oltre ai requisiti di cui all'art. 1, comma 5, sono richiesti:

a) per le strutture semplici dipartimentali, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico (art. 15, comma 7-quater, del D.Lgs. 502/1992; art. 4 del Regolamento n. 961/2024);

b) per le strutture complesse della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, l'esperienza dirigenziale di cui all'art. 70, comma 1, lett. a), del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020.

4. Le comunicazioni del dirigente sono trasmesse a mezzo PEC: a) l'assenso o il diniego alla proposta di cui all'art. 4, entro sette giorni dalla data di invio della PEC con cui è trasmessa la proposta, risultante dalla ricevuta di accettazione; b) la domanda di partecipazione all'interpello di cui all'art. 5, entro quindici giorni dalla data di ricezione della PEC con cui è trasmesso l'invito, risultante dalla ricevuta di consegna (art. 2 dei Regolamenti regionali di cui al comma 1).

5. Il nuovo incarico è conferito con provvedimento motivato e decorre dalla data stabilita nel contratto individuale; dalla medesima data cessa l'incarico precedente, con gli effetti di cui all'art. 8.

6. Il dirigente non collocato all'esito delle procedure è ricollocato d'ufficio sulle strutture residue per le quali possiede i requisiti, ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 4.

7. La struttura non conferita all'esito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5, ivi compresa quella proposta e non accettata e quella derivata non scelta in caso di scissione, è coperta, previa attestazione di cui all'art. 1, comma 4, come segue:

a) per le strutture complesse dell'Area Sanità, ai sensi dell'art. 6;

b) per le strutture semplici dipartimentali dell'Area Sanità, mediante avviso interno ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 961/2024;

c) per le strutture complesse della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, mediante avviso interno ai sensi dell'art. 71, comma 10, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 e dell'art. 9 del Regolamento n. 1267/2021;

d) per le strutture semplici articolazione interna di strutture complesse, ai sensi dell'art. 7;

e) per gli Uffici, con le procedure ordinarie previste per gli incarichi professionali.

8. Le strutture semplici articolazione interna di una struttura complessa non ancora attivata, ivi comprese quelle delle strutture complesse oggetto dell'interpello, sono ricollocate con l'atto di attivazione della struttura complessa di afferenza.

Art. 4 – Conferimento di nuovo incarico previo assenso

1. Quando la struttura del nuovo Atto, della stessa tipologia di quella di provenienza, deriva da essa per scissione o per accorpamento e ne conserva in tutto o in parte le funzioni, al titolare è proposto il nuovo incarico sulla struttura derivata. In caso di scissione il titolare esprime l'opzione per una delle strutture derivate; quando ricorre l'ipotesi dell'art. 3, comma 2, l'opzione è espressa mediante l'ordine di preferenza indicato nella domanda di interpello.

2. Quando la struttura di provenienza è soppressa o la struttura del nuovo Atto ha oggetto diverso, al dirigente può essere proposto un nuovo incarico su una struttura priva di titolare di pari valore economico, nella disciplina o nel profilo per i quali possiede i requisiti.

3. Quando, nell'Area Sanità, la struttura semplice è sostituita nel nuovo Atto da un Ufficio con le medesime funzioni, al titolare è proposto un incarico professionale che comporta la titolarità dell'Ufficio (artt. 22 e 23, comma 7, del CCNL Area Sanità 23/01/2024), fatto salvo il mantenimento del pari valore economico sino alla scadenza dell'incarico attualmente conferito.

4. La proposta indica la struttura o l'Ufficio, le relative funzioni e il valore economico dell'incarico. La mancata risposta nel termine di cui all'art. 3, comma 4, equivale a diniego.

Art. 5 – Conferimento di nuovo incarico previo interpello

1. L'interpello è riservato:

a) per l'Area Sanità, ai dirigenti perdenti posto ai quali non è stato conferito un nuovo incarico ai sensi dell'art. 4 e ai titolari delle strutture semplici che il nuovo Atto trasforma in strutture semplici dipartimentali, la cui direzione costituisce un incarico di diversa tipologia, autonomia e graduazione e richiede pertanto un nuovo conferimento; fino al conferimento prosegue l'incarico in essere sulla struttura di provenienza;

b) per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, ai titolari delle strutture complesse accorpate, scisse o con funzioni ampliate, compresi i dirigenti in aspettativa.

2. Sono oggetto dell'interpello le strutture semplici dipartimentali dell'Area Sanità e le strutture complesse della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa indicate nell'Allegato B.

3. L’avviso, redatto secondo lo schema dell’Allegato C, indica le strutture disponibili, è trasmesso esclusivamente a mezzo PEC a ciascun destinatario. La domanda, redatta secondo lo schema dell’Allegato D e corredata del curriculum formativo e professionale, può riguardare più strutture, indicate in ordine di preferenza, e può contenere la dichiarazione di accettare l’assegnazione di una struttura diversa.

4. La valutazione comparata delle candidature è effettuata da una commissione designata dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie del Direttore Generale e composta, secondo l’art. 2 dei Regolamenti regionali di cui all’art. 3, comma 1, da un dirigente o funzionario della struttura competente in materia di gestione del personale non interessato alle procedure, da un direttore o dirigente del ruolo, del profilo e, ove previsto, della disciplina della struttura da conferire, dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, per le strutture dell’Area Sanità, e da un dirigente designato dal Direttore Sanitario in luogo del Direttore Amministrativo, personalmente interessato, per le strutture della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. Per le strutture semplici dipartimentali la commissione acquisisce la proposta del direttore del dipartimento, anche facente funzione, formulata sentiti i direttori delle strutture complesse del dipartimento, ovvero, in mancanza, la valutazione del Direttore Sanitario (art. 4 del Regolamento n. 961/2024).

5. La commissione applica i seguenti criteri:

a) per le strutture semplici dipartimentali, i criteri dell’art. 9 del Regolamento n. 961/2024, con priorità per il dirigente proveniente dalla stessa disciplina della struttura da conferire;

b) per le strutture complesse della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, la valutazione comparativa dei curricula, tenuto conto dei titoli culturali e professionali e dei criteri dell’art. 71, commi 12 e 13, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 e dell’art. 3, comma 4, del Regolamento n. 1267/2021, con priorità per il dirigente proveniente da area o struttura omologa rispetto a quella da conferire.

6. Per ciascuna struttura la commissione, all’esito della valutazione comparata delle candidature secondo i criteri del comma 5, individua con giudizio motivato il dirigente più idoneo da collocare, tenuto conto delle preferenze espresse, senza formazione di graduatorie.

Art. 6 – Strutture complesse dell’Area Sanità

1. Le strutture complesse dell’Area Sanità prive di titolare sono conferite, con separati provvedimenti, mediante avviso pubblico ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 502/1992 e del D.P.R. 484/1997, nei limiti del piano triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse disponibili. Il Direttore di Area Distrettuale è un dirigente medico (art. 3, comma 4, del Regolamento n. 961/2024).

2. Prima dell’indizione dell’avviso si verifica se vi siano direttori di struttura complessa perdenti posto in possesso dei requisiti per la disciplina della struttura da conferire; in tal caso si procede alla ricollocazione, sentito il Direttore Sanitario (art. 11 del Regolamento n. 961/2024), ovvero, in presenza di più aspiranti, mediante interpello riservato e valutazione comparata.

3. Quando il nuovo Atto prevede come struttura complessa una struttura in precedenza semplice dipartimentale, la struttura complessa è attivata e conferita con separato provvedimento; fino ad allora prosegue la struttura semplice dipartimentale con il relativo titolare e con la stessa scadenza, come disposto dalla deliberazione di attivazione delle strutture che proseguono in continuità. Per le strutture a direzione universitaria si procede d’intesa con l’Università.

Art. 7 – Strutture semplici prive di titolare

1. Le strutture semplici dell'Area Sanità articolazione interna di strutture complesse già attivate, previste dall'Organigramma del nuovo Atto e prive di titolare, sono attivate dalla data del provvedimento che approva il presente disciplinare. Le relative funzioni sono assicurate dal direttore della struttura complessa di afferenza, che ne risponde, senza conferimento di incarichi e senza oneri, fino al conferimento dell'incarico con separato provvedimento, previa la valutazione di cui all'art. 1, comma 4.

2. Dalla medesima data cessano gli incarichi di sostituzione e ad interim relativi alle strutture semplici dipartimentali che il nuovo Atto trasforma in strutture semplici articolazione interna di una struttura complessa, fatti salvi quelli dei quali la deliberazione di attivazione delle strutture che proseguono in continuità ha disposto la prosecuzione fino al conferimento dell'incarico; le relative funzioni sono assicurate ai sensi del comma 1.

3. Le strutture semplici dipartimentali prive di titolare non indicate nell'Allegato B non sono attivate; fino a separato provvedimento le relative attività restano organizzate secondo l'assetto vigente, ai sensi del punto 5 della deliberazione n. 1641/2026.

4. Le strutture semplici di nuova istituzione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa sono attivate con separato provvedimento, salvo quanto disposto dal provvedimento che approva il presente disciplinare, previa la valutazione di cui all'art. 1, comma 4; nelle more le relative funzioni sono assicurate dal direttore della struttura complessa di afferenza, senza conferimento di incarichi di sostituzione.

Art. 8 – Cessazione dell'incarico precedente e trattamento economico

1. L'incarico precedente cessa dalla decorrenza del nuovo incarico per effetto della riorganizzazione e del passaggio ad altro incarico (art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011; art. 23, comma 7, del CCNL Area Sanità 23/01/2024; art. 71, comma 8, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020). La cessazione non costituisce revoca dell'incarico.

2. Fino alla scadenza originaria dell'incarico cessato il dirigente conserva il trattamento economico in godimento, se superiore a quello del nuovo incarico, con compensazione a carico dei fondi contrattuali per la retribuzione degli incarichi (art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011).

3. Dopo la scadenza originaria, nonché per gli incarichi già scaduti e proseguiti in via provvisoria, si applicano l'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 e, per la dirigenza dell'Area Sanità, la clausola di garanzia dell'art. 17 del CCNL Area Sanità 27/02/2026; per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa resta fermo l'art. 31 del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020, nei limiti in cui sia stato attuato dalla contrattazione integrativa.

4. Il dirigente perdente posto che all'esito delle procedure non sia ricollocato su una struttura riceve, con atto motivato, un altro incarico, anche di natura professionale, coerente con la disciplina o il profilo e con i requisiti posseduti, ferma la conservazione di cui al comma 2.

5. Il direttore di un dipartimento o coordinamento soppresso o sostanzialmente modificato, con incarico in corso, conserva la relativa maggiorazione fino alla scadenza naturale dell'incarico; la conservazione non spetta per gli incarichi già scaduti e proseguiti in via provvisoria.

6. La graduazione delle strutture di nuova istituzione è definita con separato provvedimento; nelle more si applica il trattamento economico in godimento.

Art. 9 – Dirigenti in aspettativa

1. I dirigenti in aspettativa sono ammessi a tutte le procedure e dichiarano nella domanda la tipologia di aspettativa.

2. L'incarico conferito decorre dalla data di effettiva ripresa del servizio, per l'intera durata; non sono ammessi conferimenti ai soli fini giuridici.

3. Fino al rientro la struttura è coperta nei modi previsti dall'art. 25, commi 8 e 9, del CCNL Area Sanità 23/01/2024 o dall'art. 73, commi 5 e 6, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020; l'incarico del sostituto cessa con la presa di servizio del titolare.

4. Il conferimento decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di rinuncia, o di mancata presa di servizio entro quindici giorni dal termine dell'aspettativa.

Art. 10 – Dipartimenti e Coordinatore delle funzioni di Staff

1. Per i dipartimenti sanitari di nuova istituzione o sostanzialmente modificati, indicati nell'Allegato B, il direttore è nominato secondo il Regolamento dei Dipartimenti, come integrato e modificato con deliberazione n. 744/2021, nel seguente ordine: a) definizione degli incarichi di direzione delle strutture complesse del dipartimento; b) costituzione o ricomposizione del Comitato di Dipartimento; c) votazione, da parte del Comitato, della rosa dei candidati, composta al massimo da tre nominativi scelti tra i direttori titolari delle strutture complesse del dipartimento; d) nomina del direttore con atto motivato del Direttore Generale, previa comparazione dei curricula e del programma dipartimentale proposto dai candidati.

2. Per il Dipartimento di Prevenzione il direttore è scelto tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione (art. 7-quater, comma 1, del D.Lgs. 502/1992).

3. Nelle more la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale, per il tempo necessario alla ricomposizione del Comitato e alla nomina del direttore, a un direttore di struttura complessa del dipartimento, previa valutazione comparata dei curricula, secondo i principi dell'art. 25, comma 3, del CCNL Area Sanità 23/01/2024 e della deliberazione n. 744/2021. Quando il dipartimento deriva dalla scissione di un dipartimento soppresso, la funzione sostitutiva può essere attribuita, con atto motivato, al direttore del dipartimento soppresso che sia titolare di una struttura complessa del nuovo dipartimento, in ragione della continuità di direzione.

4. Per il Dipartimento di Lungodegenza e Riabilitazione e per il Dipartimento delle Professioni Sanitarie la procedura è avviata dopo la copertura delle strutture complesse che li compongono.

5. Con la soppressione del dipartimento cessano l'incarico di direttore e il Comitato di Dipartimento (art. 5 del Regolamento dei Dipartimenti); si applica l'art. 8, comma 5.

6. Per i dipartimenti dell'area professionale, tecnica e amministrativa sostanzialmente modificati dal nuovo Atto, l'incarico di direzione previgente cessa con l'attivazione del dipartimento del nuovo Atto e il direttore è nominato per cinque anni, dopo la conclusione dell'interpello di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 3, commi 7-9, del Regolamento n. 1267/2021, tra i direttori delle strutture complesse del dipartimento, previo invito a partecipare e comparazione dei curricula, con preferenza per i direttori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale. Poiché il Direttore Amministrativo è interessato, l'invito è curato dal dirigente non interessato di cui all'art. 11, comma 3 e la comparazione è effettuata dalla commissione di cui all'art. 5, comma 4.

7. Con la procedura di cui al comma 6 è nominato il Coordinatore delle funzioni di Staff previsto dal paragrafo 9.3 dell'Atto Aziendale, tra i direttori delle strutture complesse di Staff.

Art. 11 – Disposizioni comuni e finali

1. Fino alla conclusione delle procedure proseguono, ove compatibili, la configurazione organizzativa e gli incarichi vigenti, ivi compresi quelli di sostituzione e ad interim, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle funzioni, nei limiti delle rispettive scadenze e della disciplina applicabile. Nuovi incarichi di sostituzione sono attribuiti solo nei casi e nei limiti dell'art. 25 del CCNL Area Sanità 23/01/2024 e dell'art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020.

2. Il conferimento è formalizzato con la sottoscrizione del contratto individuale d'incarico entro trenta giorni (artt. 23, comma 12, e 24, comma 2, del CCNL Area Sanità 23/01/2024; art. 71, comma 14, del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020; art. 12 del Regolamento n. 961/2024; art. 11 del Regolamento n. 1267/2021). In mancanza di sottoscrizione il conferimento non ha effetto.

3. Chi partecipa all'istruttoria, alla valutazione o all'adozione degli atti e abbia un interesse personale in relazione a una singola posizione si astiene ed è sostituito, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013. Per le procedure della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, nelle quali il direttore ad interim della struttura competente in materia di gestione del personale è personalmente interessato, le funzioni attribuite a tale struttura dal presente disciplinare sono esercitate da un dirigente non interessato designato dal Direttore Sanitario nelle funzioni vicarie del Direttore Generale.

4. Le schede individuali, le proposte di conferimento previo assenso e gli interpelli sono avviati entro quindici giorni dalla data del provvedimento che approva il presente disciplinare; le procedure si concludono, di norma, entro sessanta giorni dall'indizione degli interpelli e comunque entro centoventi giorni dalla data del provvedimento che approva il presente disciplinare (art. 2 dei Regolamenti regionali approvati con deliberazione del Commissario ad acta n. 65/2010).

5. Le proposte, gli inviti, le domande e gli esiti delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 sono trasmessi esclusivamente a mezzo PEC, senza pubblicazione; gli avvisi interni di cui all'art. 3, comma 7, seguono le modalità previste dai rispettivi Regolamenti e restano fermi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza relativi agli incarichi conferiti. I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità delle procedure.

ALLEGATO B – Strutture interessate dalla ricollocazione dei dirigenti perdenti posto e dalle procedure di interpello e di conferimento

Allegato alla deliberazione avente ad oggetto: «Attuazione nuovo Atto di Autonomia Aziendale. Definizione criteri e procedure per la ricollocazione dei dirigenti titolari di incarichi su strutture soppresse, accorpate, scisse, trasformate o modificate e per il conferimento degli incarichi delle strutture di nuova istituzione.»

B.1 – Area Sanità

N.	Struttura del nuovo Atto	Provenienza
Funzioni di Staff		
1	Ufficio Centro Unico di Prenotazioni – CUP (UOC Governo Liste di Attesa e URP)	UOS Centro Unico di Prenotazioni – CUP
2	Ufficio VAP	UOS VAP
3	Ufficio Risk Management	UOS Risk Management
4	Ufficio Epidemiologia e Statistica Sanitaria	UOS Epidemiologia e Statistica Sanitaria, a direzione universitaria
5	UOS Direzione Medica Presidio Ospedaliero Penne (UOC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri)	UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri
6	UOS Direzione Medica Presidio Ospedaliero Popoli (UOC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri)	
Dipartimento delle Medicine		
7	UOS Dialisi (UOC Nefrologia e Dialisi)	UOS Nefrologia Clinica
Dipartimento Chirurgia Generale e Urgenza		
8	UOS Chirurgia del Pavimento Pelvico PO Popoli (UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)	UOS Chirurgia Specialistica Territoriale
Dipartimento Emergenza Urgenza		
9	UOSD Anestesiologia e Terapia Intensiva Pediatrica	UOS Anestesiologia e Terapia Intensiva Pediatrica
10	UOS Terapia Antalgica (UOC Terapia Intensiva Anestesiologia e Terapia del Dolore)	UOS Terapia Intensiva Post Operatoria (UOC Terapia Intensiva ed Anestesiologia)
Dipartimento Assistenza Territoriale		
11	UOSD Odontoiatria Territoriale	UOS Odontoiatria Territoriale
12	UOSD Cure Domiciliari e Intermedie	UOS Cure Domiciliari e Intermedie

B.2 – Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

N.	Struttura del nuovo Atto	Provenienza
Funzioni di Staff		
1	UOC Affari Generali	UOC Affari Generali e Legali
2	UOC Governo Liste di Attesa e URP	UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico
3	UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e dei Dipartimenti Transmurali	UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali
Dipartimento Amministrativo		
4	UOC Pianificazione, Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane	UOC Dinamiche del Personale UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
5	UOS Gestione Sanitari Convenzionati (UOC Pianificazione, Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane)	UOS Gestione Sanitari Convenzionati della UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
6	UOC Affari Legali e GACEP	UOC Affari Generali e Legali
7	UOS GACEP (UOC Affari Legali e GACEP)	UOS GACEP del Coordinamento di Staff
Dipartimento Tecnico		
8	UOS Gestione ed Ottimizzazione del Patrimonio (UOC Ufficio Tecnico)	UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni

B.3 – Dipartimenti e coordinamenti

N.	Dipartimento del nuovo Atto	Provenienza
1	Dipartimento Chirurgia Generale e Urgenza	Dipartimento delle Chirurgie
2	Dipartimento Chirurgie Specialistiche	
3	Dipartimento Oncoematologico	Dipartimento Oncologico-Ematologico
4	Dipartimento di Lungodegenza e Riabilitazione	Di nuova istituzione
5	Dipartimento delle Professioni Sanitarie	Dipartimento Funzionale delle Professioni Infermieristiche Tecniche e Riabilitative
6	Dipartimento Assistenza Territoriale	Coordinamento Funzione Territoriale
7	Dipartimento Amministrativo	Dipartimento Amministrativo
8	Dipartimento Tecnico	Dipartimento del Governo del Patrimonio, della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali
9	Coordinatore delle funzioni di Staff (§ 9.3 dell'Atto)	Coordinamento dello Staff Aziendale

ALLEGATO C – Schema di avviso di interpello riservato ai dirigenti perdenti posto

Allegato alla deliberazione avente ad oggetto: «Attuazione nuovo Atto di Autonomia Aziendale. Definizione criteri e procedure per la ricollocazione dei dirigenti titolari di incarichi su strutture soppresse, accorpate, scisse, trasformate o modificate e per il conferimento degli incarichi delle strutture di nuova istituzione.»

AVVISO DI INTERPELLO RISERVATO

per il conferimento degli incarichi di [struttura semplice dipartimentale dell'Area Sanità / struttura complessa della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa] riservato ai dirigenti perdenti posto per effetto del nuovo Atto di Autonomia Aziendale

1. Oggetto

In esecuzione della deliberazione richiamata in epigrafe, è indetto un interpello riservato per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture indicate nell'elenco allegato al presente avviso, con la descrizione delle relative funzioni e dei requisiti.

2. Destinatari

L'interpello è riservato ai dirigenti perdenti posto e ai titolari delle strutture semplici trasformate in strutture semplici dipartimentali, destinatari dell'invito diretto trasmesso a mezzo PEC unitamente alla scheda individuale prevista dall'art. 2 del disciplinare approvato con la citata deliberazione. Sono ammessi i dirigenti in aspettativa, alle condizioni del punto 7.

3. Requisiti

Per le strutture semplici dipartimentali dell'Area Sanità: anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico e valutazione positiva del Collegio Tecnico. Per le strutture complesse della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa: esperienza dirigenziale di almeno cinque anni e valutazione positiva del Collegio Tecnico. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

4. Domanda

La domanda, redatta sul modulo allegato, è trasmessa dalla PEC personale all'indirizzo protocollo.aslpe@pec.it entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del presente invito a mezzo PEC, risultante dalla ricevuta di consegna. Alla domanda sono allegati il curriculum formativo e professionale, in forma di dichiarazione sostitutiva, e copia di un documento di identità. Il candidato può concorrere per più strutture, indicandole in ordine di preferenza. L'assenso alla proposta di conferimento di nuovo incarico previo assenso eventualmente ricevuta è espresso separatamente, entro sette giorni dalla data di invio della relativa PEC.

5. Valutazione

La valutazione comparata è effettuata dalla commissione prevista dall'art. 5, comma 4, del disciplinare, secondo i criteri del comma 5 del medesimo articolo: per le strutture semplici dipartimentali, i criteri dell'art. 9 del Regolamento n. 961/2024, con priorità per il dirigente proveniente dalla stessa disciplina; per le strutture complesse della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, la valutazione comparativa dei curricula, con priorità per il dirigente proveniente da area o struttura omologa. All'esito della comparazione, per ciascuna struttura la commissione individua con giudizio motivato il dirigente più idoneo da collocare; non sono formate graduatorie. I dirigenti non collocati sono ricollocati d'ufficio sulle strutture residue per le quali possiedono i requisiti.

Le strutture per le quali non è individuato alcun dirigente sono coperte mediante avviso attraverso le ordinarie procedure di conferimento incarichi.

6. Conferimento, durata e trattamento economico

Gli incarichi sono conferiti con atto motivato, tenuto conto degli esiti della valutazione e delle preferenze espresse; a ciascun dirigente è conferito un solo incarico. L'incarico ha durata quinquennale e decorre dalla data stabilita nel contratto individuale; il precedente incarico cessa dalla medesima data. Il dirigente conserva fino alla scadenza originaria del precedente incarico il trattamento economico in godimento, se superiore (art. 1, comma 18, D.L. 138/2011). Il trattamento economico del nuovo incarico è quello della graduazione della struttura.

7. Dirigenti in aspettativa

Il candidato in aspettativa dichiara nella domanda la tipologia di aspettativa. L'incarico eventualmente conferito decorre dalla data di effettiva ripresa del servizio, per l'intera durata. Fino al rientro la struttura è coperta nei modi previsti dalla disciplina contrattuale. Il conferimento decade nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, del disciplinare.

8. Contratto individuale

Il conferimento è formalizzato con la sottoscrizione del contratto individuale d'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione. In mancanza di sottoscrizione il conferimento non ha effetto.

9. Disposizioni finali

L'Azienda si riserva di modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni organizzative o di pubblico interesse. I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità della procedura.

Pescara, ___/___/2026

Il Dirigente responsabile _____

ALLEGATO D – Schema di domanda di partecipazione all'interpello riservato

Allegato alla deliberazione avente ad oggetto: «Attuazione nuovo Atto di Autonomia Aziendale. Definizione criteri e procedure per la ricollocazione dei dirigenti titolari di incarichi su strutture soppresse, accorpate, scisse, trasformate o modificate e per il conferimento degli incarichi delle strutture di nuova istituzione.»

Alla ASL di Pescara – Struttura competente in materia di gestione del personale – PEC: protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: interpello riservato ai dirigenti perdenti posto.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ___/___/_____, dirigente _____ (disciplina/profilo _____), titolare dell'incarico di _____, PEC personale _____,

CHIEDE

di partecipare all'interpello per le seguenti strutture, in ordine di preferenza: 1) _____; 2) _____; 3) _____.

A tal fine, consapevole delle responsabilità previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA:

- di possedere i requisiti previsti dall'avviso per ciascuna delle strutture indicate;
- di aver riportato valutazione positiva del Collegio Tecnico nell'ultima verifica;
- [ ] di accettare / [ ] di non accettare l'assegnazione di una struttura diversa da quelle indicate;
- [ ] di non trovarsi in aspettativa / [ ] di trovarsi in aspettativa per _____ dal ___/___/_____;
- di prendere atto che, in caso di aspettativa, l'incarico eventualmente conferito decorre dalla effettiva ripresa del servizio.

Allega: curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva; copia di un documento di identità.

Luogo e data _____ Firma _____

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «vocediconto»
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rossano Di Luzio ff

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1923 **del** 27/11/2026 **ad oggetto:**

ATTUAZIONE NUOVO ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE. DEFINIZIONE CRITERI E PROCEDURE PER LA RICOLLOCAZIONE DEI DIRIGENTI TITOLARI DI INCARICHI SU STRUTTURE SOPPRESSE, ACCORPATE, SCISSE, TRASFORMATE O MODIFICATE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DELLE STRUTTURE DI NUOVA ISTITUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato